



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 4

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1243/11

UDIENZA DEL

18/11/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

84/4/13

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CRISTOFARO	NICOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

18/11/11

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

06/3/13

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° 1243/11
depositato il 14/04/2011

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] I.V.A. 2005
CONT.PREV.
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

Il Segretario di Sezione
(Angelo PAGANO)



[Signature]

Viene proposto ricorso contro l'avviso di accertamento n. [REDACTED] con il quale per l'anno 2005 l'Agenzia delle Entrate Taranto a seguito di PVC della G. di F. e sul presupposto che la normativa di cui all'art. 5-art.17-DPR 633/72 non era applicabile al soggetto stante il fatto che gli oggetti acquistati non potevano essere qualificati "rottami di oro", considera dover essere sottoposti all'aliquota IVA ordinaria le cessioni e richiede l'IVA sugli importi delle vendite effettuate alle fonderie di metalli preziosi, oltre a sanzioni ed interessi.

Di fatto l'Agenzia nell'accertamento non riconosce applicabile al ricorrente esercente attività di commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria, il così detto regime "reserve charge" con il quale l'imposta viene assolta dal cessionario se lo stesso è soggetto di imposta.

L'Agenzia ritiene che il contribuente si arroga il diritto di qualificare "rottami" i beni ceduti che invece costituiscono "oreficeria usata" e possono partecipare ad infiniti circuiti commerciali con naturale e legittimo assoggettamento all'aliquota normale di imposta.

Il ricorrente contesta l'intero operato dell'Agenzia delle entrate precisando la mancata motivazione dell'atto emesso perché la stessa risulta incomprensibile, erronea ed in grave violazione della L. 241/90 e della L. 212/2000.

Ritiene il ricorrente che l'ufficio abbia operato un rinvio al PVC del tutto generico ed indeterminato ed alcuna osservazione è stata fatta al fine di supportare adeguatamente la pretesa avanzata.

In oltre per quanto attiene all'aspetto probatorio, ritiene il ricorrente che l'Amministrazione finanziaria - quale attore sostanziale - non abbia assolto l'onere probatorio per non aver dimostrato i fatti e gli elementi a sostegno delle richieste.

Riferisce ancora il ricorrente che l'Agenzia ha applicato illegittimamente l'art.55-DPR.633/72 ritenendo che sia stata omessa la dichiarazione annuale IVA in quanto, in presenza di operazioni esenti, sussiste l'esonero di presentazione della dichiarazione stessa.

Quanto al merito il ricorrente sostiene che la propria attività consiste nell'acquisto di preziosi usati da rivendere a ditte specializzate per la loro trasformazione in lingotti e che per tale attività ha rispettato tutti gli adempimenti amministrativi e tutte le norme di riferimento.

Sottolineando che i beni commercializzati risultano essere "rottami di oro" e sono legittimamente assoggettati al regime di "reserve charge", il ricorrente ritiene illegittima la contraria interpretazione dell'Agenzia e, contestando il regime sanzionatorio applicato, chiede l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese ed onorari con distrazione degli stessi in favore del costituito difensore che se ne dichiara anticipatario.

L'Agenzia delle Entrate Taranto è costituita in atti ed in proprie deduzioni scritte precisa la conformità del proprio operato alla intera normativa e riferendosi a

Ag. 12/13/11 f. 2

quanto riportato nell'accertamento, chiede la conferma dei propri atti, il rigetto del ricorso e la refusione in proprio favore delle spese di lite.

Alla pubblica udienza odierna per il ricorrente è presente il dr. Vito Montanaro che si riporta ai propri atti ed insiste per l'accoglimento delle proprie ragioni. Per l'Agenzia delle Entrate Taranto è presente il dr. Riccardo Lombardi che riferendosi agli atti del proprio ufficio chiede il rigetto del ricorso.

Esaminati gli atti di causa ed approfondita la normativa di riferimento, la Commissione ritiene di dover condividere le ragioni esposte dal ricorrente.

Le questioni sottoposte all'attenzione di questa Commissione sono numerose e conclusivamente ed essenzialmente si deve stabilire, sulla base della documentazione agli atti (atto di accertamento e parte del PVS della G. di F.) se il contribuente cedeva pezzi di "oreficeria usata" (da sottoporre per questo ad aliquota IVA normale) oppure cedeva "rottami di oro" (da assoggettare perciò al regime particolare IVA "reserve charge" secondo il comma 5)-art-17-DPR.633/72.

Deve evidenziare la Commissione che l'Agenzia delle Entrate e la G. di F. non hanno supportato le proprie tesi (favorevoli all'applicazione dell'aliquota IVA normale) con alcuna prova.

In realtà si deve registrare che l'Agenzia nel proprio accertamento ha seguito la medesima linea esposta dalla G. di F. nel proprio PVC: è stata fatta esposizione della problematica riguardante l'attività svolta dai "compro oro", sono state riferite alcune norme, sono state fatte considerazioni sulla qualificazione delle merci compravendute (oreficeria usata o rottami) ed è stato poi concluso che risulta dai documenti contabili dell'odierno ricorrente che tutto quanto acquistato dai privati (collanine, braccialetti, ganci di collanine, montature di anelli, ecc.) e registrato nel particolare "registro del commercio" è stato ceduto a fonderia specializzata (operatore professionale) con regolari documenti di trasporto.

Deve osservare la Commissione non essersi concretizzata nel caso di specie alcuna elusione o evasione di IVA a carico del ricorrente e, secondo quanto riportato dalla G. di F., la condotta dello stesso (anche per la parte contabile ed amministrativa) non può essere oggetto di censura.

Le segnalazioni della G. di F., infatti, non riguardano il fatto incontrovertibile ed incontestabile che il ricorrente abbia ceduto i rottami d'oro (braccialetti, collanine, ganci di collanine, montature di anelli, ecc.) alle fonderie quali operatori professionali e con applicazione del "reverse charge", ma riguarda invece una eventuale ipotesi di errata classificazione da parte del commerciante del materiale ceduto alla fonderia, materiale che secondo la G. di F. doveva essere e doveva essere definito "oreficeria usata" e per la cessione doveva sottoposto ad aliquota IVA normale.

Invero nel PVC della G. di F. e nell'accertamento, sul punto specifico, non vi sono prove offerte e neppure rilievi che abbiano chiaramente annotato che le merci consegnate alla fonderia, di fatto erano "oreficeria usata" e non rottami d'oro. Vero è che il limite eventuale per classificare la merce nell'una o nell'altra categoria può essere estremamente sottile, ma proprio di questa dimostrazione

Ag. 1243 / 11 f. 3 =

dovevano prendersi carico la G. di F. e l'Agenzia, che invece oltre ad offrire fotocopia di una fattura di cessione relativa ad ognuna delle annualità controllate (vedi pag.11 PVC), non hanno ritenuto di dover in qualche modo dimostrare (anche con eventuali merci della stessa natura presente tra le rimanenze di magazzino) che le merci abitualmente cedute alla fonderia poteva essere solo "oreficeria usata" ed esplicitarne le ragioni concrete.

L'Agenzia, accettando pedissequamente la cennata operatività di base, ha di fatto rinunciato a conferire legittimità al proprio accertamento ed al proprio operato ed invero, evitando ulteriori approfondimenti per supportare il proprio assunto, ha creato un atto viziato di insanabile nullità oltre che privo di ogni fondatezza.

Si deve peraltro precisare essere ingiustificato e forzato il richiamo all'art. 55-DPR 633/73 in ordine alla ritenuta omissione della dichiarazione, in quanto nonostante la eventuale responsabilità solidale (per legge) per l'imposta dovuta dal cessionario, la norma non pone a carico del cedente di merce in esclusione di IVA, alcun obbligo di dichiarazione annuale.

Va conclusivamente precisato che non derivante dalle operazioni eseguite alcuna debenza di Imposta IVA, in conformità alle più recenti norme applicabili secondo il "favor rei," non poteva essere comminata alcuna sanzione a carico del cedente.

Per quanto detto, assorbente anche di quant'altro esposto agli atti di causa, devono essere integralmente confermate le ragioni del ricorrente.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza secondo quanto di seguito precisato.

P. Q. M.

La Quarta Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, dichiara nullo l'avviso di accertamento impugnato sia per le imposte che per le sanzioni e per quant'altro in esso riportato;

===determina le spese per ognuno dei quattro giudizi in euro 5.000 (cinquemila) oltre IVA e cap di legge, che, considerata l'identità della materia trattata compensa tra le parti per l'80% e ponendo la rimanente parte del 20% pari ad euro 1.000 (mille) a completo carico dell'Agenzia delle Entrate Taranto e da pagare in favore del difensore costituito che se ne è dichiarato anticipatario.

Così deciso il giorno 18-11-2011

IL GIUDICE RELATORE
(Saverio Cargano)

IL PRESIDENTE
(Riccardo Occhinero)